

1. Per dare completa attuazione all'organizzazione dei servizi territoriali, come previsto dall'art.1 comma 1 della **legge 8 novembre 2012, n. 189** e per dare organicità funzionale alla prevista **"integrazione con il sociale"** ed al conseguente **"sociale a rilevanza sanitaria"**, in attuazione anche di quanto previsto dall'articolo **7 commi 1 e 2 della Legge 251/00** – come modificato dall'art. 2-sexies della **Legge 26 maggio 2004, n. 138** e dall'art.1-*octies* della **Legge 3 febbraio 2006, n. 27** –, le Aziende sanitarie Locali istituiscono il Servizio Sociale Professionale – così come il Servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e delle altre professioni sanitarie –, dotato di una propria struttura organizzativa e funzionale, denominata unità organizzativa, complessa o semplice, diretta da un professionista *appartenente al servizio sociale professionale e individuato attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati*, così come espressamente previsto dallo stesso art. 7 della L. 251/00 sopra richiamato, struttura in grado di operare in sinergia con la Direzione Sanitaria ed Amministrativa e con i vari Dipartimenti aziendali, *al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse* umane e professionali e per realizzare gli obiettivi del Piano sanitario regionale e della pianificazione strategica aziendale. Laddove non fosse previsto o non sia possibile istituire il Servizio Sociale Professionale, per motivi locali o contingenti, l'Azienda sanitaria istituisce una unità organizzativa semplice di servizio sociale, comunque denominata, coordinata da un assistente sociale con incarico di Posizione Organizzativa, collocata in staff con la Direzione sanitaria aziendale e con un proprio coordinamento a livello distrettuale.
2. Il Servizio Sociale Professionale assicura l'efficacia e l'efficienza degli interventi, relativamente alla presa in carico globale della persona, al fine di incidere in modo significativo sul benessere del singolo e dell'intera comunità. Permette di realizzare un modello di intervento basato su un concetto multidimensionale ed integrato di salute, grazie alla specificità professionale insita nella formazione dell'Assistente Sociale ed alla capacità propria della professione di mettere in connessione tutti i settori del welfare.
3. Il Servizio Sociale Professionale nel Sistema Sanitario Nazionale ha il compito di mettere in rete tutte le risorse presenti sul territorio, al fine di garantire interventi integrati e sinergici, svolgendo un ruolo di regia dei processi in ambito sanitario e socio sanitario, facendosi promotore di strategie di razionalizzazione degli interventi e di integrazione fra il sistema sanitario e quello sociale, in un'ottica di raccordo, in forma continuativa, anche con gli organismi del terzo settore e del volontariato, in conformità agli obiettivi di integrazione tra ospedale e territorio stabiliti dal Patto per la Salute e dalla programmazione sanitaria e sociosanitaria, nazionale, regionale ed aziendale.
4. Il Servizio Sociale Professionale è istituito dalle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere nell'Atto di Autonomia Aziendale, in rapporto alla tipologia dell'Ente, attraverso la costituzione di una o più strutture dirigenziali operative, qualificate come unità organizzative, complesse o semplici. In queste strutture afferisce il personale

appartenente al profilo della professione di assistente sociale e il personale di supporto ed è diretto da un assistente sociale dirigente di cui al successivo comma 5.

5. L'assistente sociale opera nell'ambito dei servizi sanitari e sociosanitari con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 della legge n. 84/1993 e dall'art. 21 del DPR n. 328/2001.

L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e dirige o coordina i servizi sociali aziendali, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 della L. 84/93 e dalle norme regionali, come recepite dall'Atto aziendale.

Alla direzione dei servizi sociali aziendali possono accedere gli assistenti sociali in possesso della laurea magistrale o titolo equipollente iscritti alla sezione A dell'Albo professionale.

6. Al titolo della legge 251/2000 vengono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola prevenzione viene aggiunta una virgola (,) e viene tolta la parola nonché;
- b) dopo la parola ostetrica, si aggiungono le parole **nonché della professione assistente sociale**.

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Poidomani

